



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI MASSA-CARRARA

Disciplina delle sedute in videoconferenza
del Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori,
di Massa-Carrara

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine n. 271 del 2 agosto 2023

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI di MASSA-CARRARA che si tengono in modalità telematica di videoconferenza o in modalità mista, come di seguito definite.

Disciplina applicabile alle sedute del Consiglio dell'Ordine Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori che si tengono in modalità telematica di videoconferenza o in modalità mista

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI RIUNIONE

A discrezione del Presidente le adunanze del Consiglio possono svolgersi, oltre che nella modalità tradizionale, detta "in presenza", anche nella "modalità telematica" della videoconferenza e nella "forma mista".

Si intende per adunanza "in presenza" quella che si svolge con la partecipazione fisica di tutti i partecipanti presso il luogo in cui la stessa è stata convocata.

Si intende per "modalità telematica" quella in cui l'adunanza si svolge con la partecipazione a distanza di tutti i partecipanti, nessuno dei quali è fisicamente presente presso il luogo in cui la stessa è stata convocata.

Si intende per "forma mista" quella in cui l'adunanza si svolge con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, presso il luogo in cui la stessa è convocata, che da remoto, mediante collegamento in videoconferenza.

Viene così riconosciuta la possibilità di intervenire da luoghi diversi da quello in cui l'adunanza è convocata, in modo simultaneo e in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri.

In via convenzionale, ove non sia indicata una sede di convocazione diversa, le sedute in modalità telematica si intendono effettuate presso la sede istituzionale dell'Ente.

Nel caso delle sedute in forma mista:

- a) la seduta si intende svolta nel luogo presso il quale la stessa è convocata;
- b) occorre dare atto della contestualità della partecipazione dei Consiglieri presenti "fisicamente" e di quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Sulle eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme circa le modalità della seduta in modalità telematica o mista, decide il Presidente, sentito il Segretario.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ DELLA VIDEOCONFERENZA

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- a) consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità dei Consiglieri che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- b) assicurare al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento della seduta, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio;
- d) consentire a tutti i partecipanti la reciproca percezione audiovisiva di tutti gli interventi e dichiarazioni e la partecipazione alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

È consentito a tutti i Consiglieri partecipanti di collegarsi da qualsiasi luogo che consenta l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, ferma restando l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta.

Il collegamento è unico, a proprio uso esclusivo, da non condividere con altri utenti.

Prima di partecipare è opportuno verificare i requisiti di sistema per evitare problemi di connettività.

ARTICOLO 4 - REQUISITI TECNICI MINIMI

Per lo svolgimento delle sedute nella modalità telematica della videoconferenza o mista, il Consiglio si avvale di metodi e strumenti di lavoro collegiale atti a garantire l'effettiva compartecipazione dei Consiglieri, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, la riservatezza nella trasmissione delle informazioni.

La piattaforma telematica utilizzata per la videoconferenza deve garantire, tra l'altro, il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità di limitare l'accesso alle riunioni ai soli soggetti autorizzati o invitati a parteciparvi;
- c) la visione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- d) la discussione, l'intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati;
- e) la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle informazioni.

ARTICOLO 5 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

La convocazione delle riunioni del Consiglio, inviata a tutti i Consiglieri in carica, secondo le consuete modalità, contiene l'indicazione espressa dell'eventuale svolgimento in modalità mista, qualora pervenga motivata richiesta e previo accoglimento da parte del Presidente.

All'avviso di convocazione deve essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI SVOLGIMENTO PER LE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA O MISTA

Sono adottati i seguenti criteri per la partecipazione alle sedute di Consiglio in videoconferenza.

- a) La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente, assistito dal Segretario, mediante appello nominale dei Consiglieri e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento o, in caso di forma mista, anche di presenza, al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.
- b) In caso di seduta in modalità mista, per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza.
- c) Sussiste sempre l'obbligo di dichiarare al Presidente e Segretario le "entrate e uscite" dalla videoconferenza, anche per uscite brevi; in mancanza, si presume la presenza continuativa di coloro che sono presenti all'appello nominale, sino a verifica o prova contraria.
- d) L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare la continuità e la qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno.
- e) Se all'ora stabilita nella convocazione per l'inizio della seduta o durante il relativo svolgimento sorgono problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento telematico di uno o più Consiglieri partecipanti, si darà ugualmente corso alla riunione, previo accertamento della sussistenza del numero legale di partecipanti presenti e/o effettivamente collegati. Qualora, invece, il numero legale non sia garantito, la riunione sarà interrotta e/o rinviata.
- f) Nei casi di cui al punto e) che precede, anche laddove sussista comunque il numero legale, il Presidente può sempre disporre la temporanea sospensione della seduta e la successiva ripresa per consentire un tentativo di risoluzione delle problematiche tecniche relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei Consiglieri.
- g) I Consiglieri che, per via dei problemi anzidetti, siano impossibilitati a collegarsi in videoconferenza, saranno considerati assenti giustificati.

ARTICOLO 7 - APERTURA E CHIUSURA DELLA SEDUTA

La seduta si intende aperta nell'ora in cui, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida secondo i quorum previsti dalla legge.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

ARTICOLO 8 - DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri secondo le modalità previste nel Regolamento:

- a) presso la sede dell'Ordine per l'eventuale consultazione preventiva degli atti;
- b) in visione e/o visualizzata durante lo svolgimento della seduta.

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

In caso di adunanze tenute in modalità telematica o mista, le deliberazioni sono approvate unicamente in modo palese e per appello nominale, con espresso divieto di procedere con votazione segreta. Qualora una delibera possa essere assunta solo tramite votazione segreta, la sua discussione dovrà essere rinviata alla prima riunione utile convocata in presenza.

ARTICOLO 9 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA

Nel verbale di seduta, redatto, sottoscritto ed approvato secondo le consuete forme, si dà atto della modalità - in presenza, mista o telematica - con cui la seduta si è svolta, nonché dei nominativi dei Consiglieri intervenuti in presenza e in videoconferenza e della sussistenza del numero legale.

Devono, inoltre, essere citati eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della riunione e della votazione, che giustifichino l'eventuale assenza sopravvenuta dei partecipanti originariamente presenti.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO DELL'ACCOUNT

Ciascun Consigliere è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza.

ARTICOLO 11 - REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE

Le sedute svolte in modalità telematica o mista possono essere registrate tramite la piattaforma di videoconferenza utilizzata e messe a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta al Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati

ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 4, par. 1 n. 7 del Regolamento EU 2016/679, Titolare del trattamento posto in essere attraverso la audio-video ripresa e la registrazione delle sedute consiliari in modalità telematica o mista è il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Massa-Carrara

Tale trattamento è lecito in base all'art. 6, par. 1 lett. b) ed e), nonché artt. 2-ter, commi 1 e 1-bis del d.lgs. 196/2003.

Al fine di assicurare che tale trattamento si svolga nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti che partecipano alla seduta o di terzi, il Titolare del trattamento adotta adeguate misure tecniche organizzative, tra cui le seguenti:

- a) ai partecipanti alla seduta che si svolga in modalità mista o telematica deve essere diffusa l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679;

- b) al fine di assicurare la sola ripresa audio/video dei componenti del Consiglio e degli altri soggetti che eventualmente vi partecipino, le telecamere per la ripresa installate nella sala del Consiglio presso la sede Istituzionale dell'Ente sono orientate in modo tale da non inquadrare altri soggetti; lo stesso vale per le eventuali telecamere installate nel diverso luogo presso cui la seduta è convocata;
- c) è fatta raccomandazione a ogni partecipante da remoto di aver cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti, nemmeno in via accidentale;
- d) è vietata la registrazione delle sedute da parte dei singoli partecipanti;
- e) il Presidente sospende la registrazione della seduta ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tipo particolare ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento EU 2016/679 (General Data Protection Regulation) o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
- f) le registrazioni delle sedute sono conservate presso i sistemi informatici dell'Ente, con modalità che ne garantiscano la sicurezza, in unica copia, per un periodo di 6 mesi dalla seduta e sono poi cancellate;
- g) le registrazioni sono protette, attraverso le modalità di archiviazione adottate dall'Ente per i propri documenti informatici, contro i rischi di perdita di disponibilità, anche momentanea, riservatezza e integrità;
- h) le piattaforme utilizzate per la videoconferenza e la audio-video registrazione delle sedute devono assicurare, oltre ai requisiti per il corretto svolgimento delle sedute stesse, anche adeguata protezione dei dati personali dei partecipanti e, preferibilmente, evitare i trasferimenti di dati personali all'esterno dello Spazio Economico Europeo;
- i) le registrazioni delle sedute possono venire a conoscenza unicamente dei soggetti incaricati/autorizzati al trattamento e/o di eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento EU 679/2016 fornitori dei servizi tecnologici utilizzati, nei limiti di quanto necessario per il loro funzionamento;
- j) le registrazioni delle sedute non sono oggetto di diffusione ma possono essere messe a disposizione per la consultazione da parte dei Consiglieri che ne facciano richiesta, tramite messa a disposizione per un periodo di 30 giorni e con accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza dei dati personali contenuti, l'integrità e l'immodificabilità delle registrazioni stesse;
- k) è vietato a chiunque qualsiasi trattamento dei dati personali utilizzati per il collegamento da remoto o contenuti nelle registrazioni che non sia compatibile con la finalità della raccolta.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Massa-Carrara in data 2 agosto 2023 ed entra in vigore dal 1 settembre 2023.

Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sino alla sua abrogazione e sostituzione.

Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante lo svolgimento delle sedute telematiche del Consiglio.